

Prot. N. 494/2022

**Fondazione
“OPERA SAN FRANCESCO SAVERIO”**

OGGETTO: Adeguamento dello Statuto

Vista la richiesta di adeguamento dello Statuto della Fondazione “Opera San Francesco Saverio” presentata, in data 15 marzo 2022, dal M.R. Dott. Don Dante Carraro, Direttore della Fondazione, con allegata la bozza del nuovo Statuto;

Considerato che la proposta prevede dei meri adeguamenti dello Statuto alle attività dell’Opera e che si ritengono gli stessi opportuni;

Con il presente decreto

si approva

lo Statuto della Fondazione “Opera San Francesco Saverio”, quale risulta nella versione allegata.

Padova, 21 marzo 2022



Mons. Tiziano Vanzetto
Cancelliere



+ 
✠ **Claudio Cipolla**
Vescovo di Padova

STATUTO DELLA FONDAZIONE

“Opera San Francesco Saverio”

Art. 1

La Fondazione di Religione denominata “Opera San Francesco Saverio”, con sede in Padova, è stata eretta con Decreto Vescovile del 6 gennaio 1959, a norma dei canoni 1489 e 1544 del Codice di Diritto Canonico.

La Fondazione è dotata di personalità giuridica civile, riconosciuta dal Presidente della Repubblica con Decreto n. 55 del 18 gennaio 1960.

Essa ha lo scopo, senza fini di lucro, di:

- a) diffondere tra i fedeli lo spirito missionario e cattolico della Chiesa attraverso istruzioni, convegni, ritiri spirituali, manifestazioni religiose, diffusione della stampa missionaria, corsi di missionologia;
- b) curare la formazione religioso-culturale di giovani laici che, animati da spirito missionario, intendano offrire la propria collaborazione specializzata a servizio delle Missioni Cattoliche, delle strutture sanitarie missionarie e degli ospedali governativi dei paesi più poveri del mondo;
- c) gestire strutture residenziali per studenti universitari, fornire locali e mezzi per giornate di studio, congressi missionari e per altre forme di attività che si ritenga opportuno promuovere per il più efficace conseguimento dell’Opera.

Art. 2

Il patrimonio iniziale dell’Opera è costituito dal capitale di nominali Lire 10.000.000 (dieci milioni, equivalenti a euro 5.164,57), investiti in titoli: obbligazioni 6% ventennali, emesse dall’Istituto di Credito per le Imprese di Pubblica Utilità;

Art. 3

L’Opera può acquistare, accettare donazioni, eredità o legati e offerte.

Art. 4

L’Opera è retta da un Consiglio di Amministrazione, composto dal Vescovo pro-tempore di Padova, che ne è il Presidente di diritto, e da otto Consiglieri, nominati dal Vescovo, i quali durano in carico tre anni e possono essere riconfermati.

Art. 5

Il Presidente ha la rappresentanza giuridica dell’Opera per tutti gli atti relativi e può farsi sostituire da un Delegato.

Art. 6

Il Consiglio di Amministrazione ha la gestione ordinaria e straordinaria dell’Opera e delibera validamente con l’intervento di metà dei suoi membri e a maggioranza dei presenti.

Esso di raduna su convocazione del Presidente in seduta ordinaria ogni tre mesi e straordinaria ogniqualvolta il Presidente lo ritenga necessario o ne facciano richiesta almeno quattro membri.

Nell'ultima seduta ordinaria dell'anno il Consiglio delibera circa il bilancio preventivo ed entro i primi quattro mesi dell'anno successivo delibera sul bilancio consuntivo.

Art. 7

Il Consiglio di Amministrazione può redigere ed approvare Regolamenti che disciplinano le varie attività dell'Opera.

Art. 8

In caso di estinzione, per qualunque motivo, dell'Opera, il patrimonio sarà devoluto ad altri Enti approvati dall'Autorità Ecclesiastica, che perseguano simili finalità, designati dal Vescovo pro tempore di Padova.

Art. 9

Per quanto non contemplato nel presente Statuto, si applicano le disposizioni canoniche e civili vigenti in materia.



+ Claudio

✠ **Claudio Cipolla**

Vescovo di Padova

e Presidente dell' "Opera San Francesco Saverio"